



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI di FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 23 novembre 2011

DELIBERA n. 2

**REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA - ISCRIZIONE AVVOCATI
NEGLI ELENCHI DEI DIFENSORI PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Avv. Fabrizio Ariani, Presidente della Commissione Consiliare per la Formazione Continua, visto l'art. 4 del regolamento per la Formazione continua approvato in data 2.2.2011; considerate le osservazioni pervenute da un gran numero di colleghi circa l'applicazione dell'obbligo formativo distinto per le singole materie previste dall'art. 4 citato ai fini della iscrizione negli elenchi dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato; visto il DPR 115/2002, che prevede la suddivisione in aree generali di competenza e non, all'interno di queste, di ulteriori suddivisioni per singole materie; rilevato che, ad una prima lettura, l'art. 4 del Regolamento sembra, viceversa, imporre, ai fini della iscrizione negli elenchi sopra menzionati, l'obbligo formativo con conseguimento di almeno 15 crediti annuali per ciascuna materia compresa nell'area di competenza; rilevato che con tale lettura l'obbligo imposto agli iscritti negli elenchi menzionati risulterebbe eccessivamente gravoso e non conforme al criterio di ragionevolezza che deve informare l'attività amministrativa; visto il parere della Commissione consiliare per la formazione continua, che sollecita una revisione o, quanto meno, un atto interpretativo dell'art. 4 in questione; ritenuto che si rende pertanto necessario un atto interpretativo che possa fugare ogni dubbio sulla portata dell'art. 4 del Regolamento ai soli fini della iscrizione agli elenchi del patrocinio a spese dello Stato, delibera che ai fini della iscrizione dell'avvocato negli elenchi dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato, l'art. 4 del Regolamento sulla formazione continua emanato in data 2.2.2011 deve essere interpretato nel senso che l'obbligo di formazione con il conseguimento di almeno 15 crediti annuali deve intendersi riferito alle sole aree di competenza (civile, penale, amministrativo, contabile, tributario e affari di volontaria giurisdizione) e non anche alle singole materie in esse aree ricomprese.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 16,05.

Se ne dispone la pubblicazione sul sito internet dell'Ordine.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente